



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

300/A/3624/11/111/84/2/18 del 15/04/2011



OGGETTO: Sospensione patenti di cittadini turchi.

- ALLA PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO TRIESTE

per competenza:

- AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali ROMA
- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i Sistemi informativi e statistici ROMA

e, per conoscenza:

- AL CONSOLATO GENERALE ONORARIO DELLA REPUBBLICA di TURCHIA TRIESTE
- AL SIG. DIRIGENTE IL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE “FRIULI VENEZIA GIULIA”
TRIESTE





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

In relazione al quesito posto con la nota n. 0051257 del 23/12/2010, si deve preliminarmente eccepire che la questione è di competenza dei Dipartimenti in indirizzo, ai quali la nota viene pertanto trasmessa. Si ritiene tuttavia di poter fornire il seguente contributo interpretativo.

Le norme del Codice della Strada, e quindi anche l'articolo 186, comma 9, che prevede la sospensione in via cautelare della patente di guida fino all'esito della visita medica presso la Commissione medica locale a carico del conducente trovato a circolare con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, sono norme di diritto pubblico interno e come tali sono applicabili a tutti coloro che si trovino entro i confini dello Stato¹.

Si ritiene pertanto che non possa essere soggetta a revisione, revoca o sospensione a tempo indeterminato la patente rilasciata da un ordinamento diverso da quello italiano. Ciò che potrà essere precluso, nel caso di violazioni per le quali è prevista l'applicazione delle predette sanzioni accessorie, è il diritto di guidare nel territorio nazionale, con la conseguenza che il documento ritirato all'atto dell'accertamento su strada va restituito al momento in cui il contravventore lascia tale territorio.

Una chiara indicazione in tal senso si ricava dall'articolo 42 della Convenzione Internazionale di Vienna dell'8 novembre 1968, anche se la Turchia pare non avervi aderito.

Copia della presente, unitamente al quesito pervenuto dalla Prefettura - U.T.G. di Trieste, è trasmesso anche al Compartimento Polizia Stradale di Trieste per opportuna conoscenza.

IL DIRETTORE CENTRALE

Giuffrè

Fg

Luca...

¹ Cfr.: articolo 28 delle disposizioni sulla legge in generale (cd. Preleggi)